

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

=====00000=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI NEL COMUNE DI
BRINDISI = QUARTIERE C.E.P. = LOTTO VII.-

Repertorio n. 1802

=====

CONTRATTO DI APPALTO

t r a

- L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi

o

---L'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Ravenna

- Importo netto - £. 131.778.900.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno se-
dici del mese di Luglio, nella sede dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, sita in Via G.B.Casimiro n.9.-

Avanti a me Avv.Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato alla stipula dei contratti, dal Consiglio di Am-
ministrazione dell'Istituto predetto, giusta delibe-
ra 10/11/1955, n.347, ai sensi dell'art.151 del R.D.

Registrato a Brindisi li 1-8-1958
cl N. 164 Mod. 1 Vol. 112
Esatte lire *duecento laquattrocento trenta*
IL DIRETTORE DI 2° CL.
(io illeggibile)

28/4/1938, n.1165, sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art.28 delle vigente legge notarile del 12/2/1913, n.89.-

1°) - Il Sig.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16/6/1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°) - Il Sig.Casadio Geom.Amleto, nato il 26/12/1921 in Ravenna ed ivi residente, Via Maggiore n.31, Presidente del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna in nome e per conto del quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli da quel Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 6 Maggio 1958 - art.3 - che al presente atto si allega in copia notarile (ALLEGATO1)

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore, funzionario rogante, sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO:

- CHE il Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari - con provvedimento 28 maggio 1958, n.9752, diretta all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed al Ministero dei LL.PP. Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata - Roma -

ed all'Istituto Autonomo per le Case Popolari per conoscenza, su conforme voto del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. di Bari, n.8 in data 16.5.1958, ha approvato nell'importo di £.159.400.000, di cui £.133.650.000 a base d'asta, il progetto, in data Aprile 1958 compreso nei piani costruttivi per la costruzione di un quartiere auto sufficiente in Brindisi ed ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla legge 2/7/1949, n.408 ed all'art.1 della Legge 8/4/1954, n.144 per l'esercizio 1956/57 e 1957/58 con decreti del Ministero dei LL.PP. 25.11.1957, n.10071 registrato alla Corte dei Conti il 7 gennaio 1958 - reg.1 LL.PP. - foglio 158 e n.6757 del 23 Maggio 1958 registrato alla Corte dei Conti il 10/6/1958 - reg.28 LL.PP. foglio 91, confermando l'autorizzazione telegrafica del 16.5.1958, n.10069 concessa all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (per) provvedere all'appalto, in termini abbreviati, dei citati lavori mediante gara di licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di Imprese idonee da stabilirsi d'intesa con il locale Ufficio del Genio Civile di Brindisi;

- CHE disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento al giorno 22 Maggio 1958 ad ore 11, si

inviava invito di partecipazione a n.29 Imprese edilizie e cooperative come da raccomandata 17/5/1958, n.3578, (ALLEGATO 2), stabilendosi al giorno 21 Maggio 1958, ad ore diciotto la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- CHE esperita la detta licitazione privata come da verbale 22/5/1958 (ALLEGATO 3) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati al Consorzio Ravennate delle Cooperative della Provincia di Ravenna, col ribasso di asta di L.1,40% (lire una e centesimi quaranta per cento);

- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo capitolato Speciale di appalto (ALLEGATO 4) ed alle altre condizioni stabilite nell'invito a licitazione in data 17.5.1958, n.3578;

TUTTO CIO' PREMESSO:

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

- ART. 1°) - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (ALLEGATO 5) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. Casadio Geom. Amleto, per conto del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - s'intendono qui integrali

mente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro "IMPRESA".--

ART. 2°) --Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampaper gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con R.D. 23.5.1895 e successive modifiche.==

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, all'osservanza delle quali resta contrattualmente obbligata.

ART. 3°) -- Il Com.te Ubaldo Valàarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - la quale, a mezzo del proprio rappresentante costituito Sig. Casadio Geom. Amleto, accetta l'appalto per l'esecuzione dei lavori di co

struzione case popolari lotto 7 del quartiere auto-sufficiente in Brindisi, giusta progetto redatto dal l'Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto, ed approvato dal Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari - con provveditoria le 28.5.1958, n. 9752, per l'importo di L. 133.550.000 (lire centotrentatremilioniseicentocinquantamila) a base d'asta che, per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di L. 1,40% (lire una e centesimi quaranta per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a nette L. 131.778.900 (lire Centotrentunomilionisettecentosettantottomilanovecento).

ART. 4°) - I prezzi dell'elenco ammesso al Capitolato Speciale di Appalto diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.-

ART. 5°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in par

ticolare.=

ART. 6°-L'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro-Ravenna si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'ufficio competente, l'Istituto, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento), che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.=

Sulle somme eventualmente detratte per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto.=

ART. 7°-Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto a rate net-

te di £.13.000.000 (lire tredicimilaoni) ciascuna in base agli stati d'avanzamento giusto quanto stabilito dall'art.¹⁰ del Capitolato Speciale di Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'art.58 del Regolamento 25.5.1895, n.350, da prelevarsi sulla quota parte dei mutui di £.125.000.000 e £.300.000.000 concessi dalla Cassa DD.PP., posizione n.705064 e 729 e garantito dallo Stato ai sensi della Legge 2/7/1949, n.408 ed art.1 della legge 8/4/1954, N.144.=

Nessun interesse potrà essere richiesto allo Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente legislazione nei lavori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART. 8° - Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'Art.48 del Regolamento 23/5/1924, N. 827 sulla Contabilità Generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della legge 10/12/1953, N.936.=

ART. 9° - A norma dell'art.339 della legge sui LL.PP. 20/3/1865, N.2448, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del

presente contratto senza esplicito preventivo con-
senso dell'Istituto, sotto pena di rescissione, del
contratto e di risarcimento dei danni.=-

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le
commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed

impianti idrici sanitari e simili che si eseguo-
no a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 10°) - La direzione del cantiere verrà assun-
ta dal Dott. Ing. Enzo Malignani coadiuvato dal Geom.
Alberto Dominichini così come stabilito dal punto d
(6) della delibera adottata dal Consiglio di Ammini-
strazione (vedi allegato 1).-

ART. 11°) - A garanzia dell'esatto adempimento
degli obblighi contrattuali l'Impresa presenta qua-
le supplente solidale per tutti gli obblighi derivan-
ti dal presente appalto la Cooperativa Muratori e
Cementisti ed Affini di Massalombarda, nella persona
del Sig. Borsi Francesco nato a *Fusignano di Ravenna* il
16 ottobre 1920, Presidente della innanzidetta Coo-
perativa, a ciò autorizzato dal Consiglio di Ammini-
strazione della Cooperativa stessa con delibera del
13 aprile 1959
1958 - Art. 2 (ALLEGATO 8), che offre tutte
le garanzie di idoneità e che presente in questo at

to dichiara di accettare. =

ART. 12°) - Per tutti gli effetti del presente contratto, sia l'Impresa aggiudicataria che il supplente, eleggono il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi. =

ART. 13°) - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, la Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - presta, nella misura prevista dalla Legge 8.2.1923, n.422, la cauzione provvisoria di L.688.895 (lire seicentoottantettonilaottocentonovantacinque) mediante versamento di L.698.250 al Banco di Napoli Filiale di Brindisi - Tesoriere dell'I dell'Istituto, giusta reversale n.524 del 23.5.1938, mentre la cauzione definitiva verrà costituita mediante ritenuta su ciascuna rata di acconto, come per legge e rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto. =

ART. 14°) - Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori; tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale; pagamenti in acconto e conto finale; visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne l'esecuzione

delle opere oggetto del presente contrattoe gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmentenon considerato, al regolamento generale sulla contabilità generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.=

ART. 15°) - L'Impresa dichiara di avere preso per fatta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali, delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.=

ART. 16°) - Le spese tutte del presente contratto per diritti di segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future, compresa l'imposta generale sull'entrata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previsti a favore degli Istituti Autonomi di Case Popolari e dalla Legge 2.7.1949, numero 408 e successive modificazioni.=

ART. 17°) - Il Sig. Com.te Ubaldo Valdarino fu Giuseppe nella veste e qualità sopradette, rinonosciu-

to che la cauzione prestata corrisponde alle prescri-
zioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida al-
l'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Ravenna - la esecuzione dell'è
appalto di cui trattasi; accetta quale supplente la
Impresa Cooperativa Muratori e Cementisti ed Affini
di Massalombarda e, per l'Amministrazione che rappre-
senta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appal-
to medesimo nel modo come sopra convenuto.==

A richiesta io Ufficiale Rogante delegato ho ri-
cevuto e pubblicato, il presente atto mediante lettu-
ra fattane a chiara ed intelligibile voce in presen-
za delle parti, che da me interpellate hanno dichiara-
to, essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.--
Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne
presa visione in precedenza.==

Il presente contratto, redatto in carta legale,
verrà registrato a tassa fissa minima a norma dello
art.14 della Legge 2/7/1959, n.408 e successive in-
tegrazioni, contenenti disposizioni per l'incremento
delle costruzioni edilizie, e consta di quattro fogli
di carta bollata, scritti da persona di mia fiducia
per intero su facciate dodici e righe ventiquattro
sino a questo punto della facciata, oltre le forma-

lità di chiusura. =

FATTO, LETTO SI SOTTOSCRIVE: